



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO :Obbligo della denuncia per la detenzione cartucce a pallettoni per armi comuni da sparo. Richiesta di parere tecnico

ALLA QUESTURA DI ORISTANO

Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

Ufficio Armi e Materie Esplosive

(Rif. Cat. 6.F/2016/P.A.S.I. del 12 dicembre 2015)

Si fa riferimento alla nota, allegata in copia, con la quale codesta Questura ha chiesto di conoscere, alla luce della sentenza numero 17013, udienza del 10/04/2015 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale, se le cartucce caricate a “pallettoni” (*contenenti cioè 9 o più pallini*) possano ritenersi assimilabili a quelle a piombo spezzato costituito da pallini di più piccola dimensione per le quali, ai sensi dell'art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non sussiste l'obbligo della denuncia di detenzione stabilito dall'art. 38 del T.U.L.P.S. qualora il loro numero non ecceda la dotazione di mille cartucce.

Tanto premesso, come già a conoscenza, questo Ufficio con nota n. 557/PAS/U/003942/10171(1) del 7 marzo u.s. ha ritenuto di acquisire sullo specifico argomento di natura prettamente tecnica anche il competente parere del Banco Nazionale di Prova di Gardone V. Trompia (BS).

Ciò posto, si rappresenta, anche in relazione al qualificato parere espresso dal citato Ente, che le cartucce contenenti n. 9 o più pallini (c.d a pallettoni) possono essere considerate “a piombo spezzato” in linea pertanto a quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa